

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per gli affari esteri

2007/0280(COD)

12.9.2008

PARERE

della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione di taluni appalti pubblici di lavoro, di forniture e di servizi nel settore della difesa e della sicurezza (COM(2007)0766 – C6-0467/2007 – 2007/0280(COD))

Relatore per parere: Karl von Wogau

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il presente parere sostiene con vigore la creazione di un mercato europeo delle attrezzature militari (EDEM) al servizio della politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) e degli Stati membri.

La creazione di un mercato delle attrezzature militari a livello europeo migliorerà la trasparenza degli appalti pubblici in materia di difesa nell'Unione europea, consentirà di disporre di migliori attrezzature per i militari e i civili impegnati nelle missioni PESD, rafforzerà la competitività del settore della difesa a livello europeo e permetterà di spendere meglio il denaro dei contribuenti nel settore della sicurezza e della difesa.

La commissione per gli affari esteri (AFET) e la sua sottocommissione per la sicurezza e la difesa (SEDE) ritengono che la proposta di direttiva rappresenti un passo nella giusta direzione.

La proposta di direttiva affronta la natura specifica degli appalti pubblici nel settore della difesa: le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare come procedura standard la procedura negoziata con pubblicazione preliminare e possono inoltre richiedere ai candidati clausole specifiche in materia di sicurezza delle informazioni (al fine di garantire la sicurezza delle informazioni sensibili) e di sicurezza dell'approvvigionamento (al fine di garantire forniture puntuali in caso di crisi).

Il ricorso all'articolo 296 viene limitato a casi del tutto eccezionali, come indicato dal trattato e dalla Corte. In questo modo, le amministrazioni aggiudicatrici avranno maggiore certezza giuridica.

Le procedure di aggiudicazione nazionali saranno coordinate, al fine di razionalizzare l'eterogenea normativa in questi settori e ridurre i costi amministrativi per le industrie.

Nei mercati della difesa e della sicurezza verranno applicati i principi del trattato, in particolare la trasparenza, la non discriminazione e l'apertura. In questo modo, si migliorerà l'efficienza della spesa nel settore della difesa e si avrà un miglior rapporto costi-benefici.

A sua volta, ciò significherà attrezzature migliori per le forze impegnate nelle operazioni avviate nel quadro della politica europea di sicurezza e di difesa.

La commissione AFET e la sua sottocommissione per la sicurezza e la difesa propongono le seguenti modifiche concrete, finalizzate al miglioramento della direttiva proposta:

- a) l'ambito di applicazione della proposta di direttiva relativa agli appalti pubblici della difesa viene definito sulla base dell'elenco del Consiglio del 1958 (Decisione che fissa l'elenco di prodotti (armi, munizioni e materiale bellico) a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 223, paragrafo 1, lettera b) - divenuto articolo 296 del trattato); l'elenco non è un documento pubblico UE e pertanto legalmente indisponibile. Inoltre l'elenco, oltre a essere troppo ampio e generale, non è mai stato aggiornato dalla sua adozione, 50 anni fa;

- b) se si dovesse utilizzare l'elenco del Consiglio, quest'ultimo dovrebbe acconsentire ad aggiornare e rendere pubblico tale documento;
- c) una possibile alternativa è offerta dall'elenco comune delle attrezzature militari, che fa parte nel codice UE per le esportazioni di armi approvato dal Consiglio il 7 luglio 2000 e regolarmente aggiornato da quest'ultimo e costituisce la base per l'applicazione della proposta di direttiva concernente la semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti destinati alla difesa (emendamento all'articolo 1);
- d) per rafforzare la fiducia reciproca tra Stati membri e tenere conto del carattere specifico del mercato nel settore della difesa, è essenziale che gli Stati membri concordino su una visione comune della sicurezza dell'approvvigionamento e della sicurezza delle informazioni e che ammettano la procedura negoziata prescritta con pubblicazione preliminare, soddisfacendo in tal modo i requisiti di maggiore flessibilità nell'aggiudicazione degli appalti pubblici nel settore della difesa;
- e) in merito alla sicurezza delle informazioni, ai fini dell'apertura dei frammentati mercati nazionali nel settore della difesa al servizio della politica europea di sicurezza e di difesa, occorrerà che le amministrazioni aggiudicatrici ricevano e forniscano la garanzia che le informazioni riservate siano protette in tutte le fasi della procedura di aggiudicazione degli appalti e che le industrie UE che operano nel settore della difesa non siano discriminate sulla base della sicurezza delle informazioni, in ragione della loro nazionalità o della durata del processo di rilascio delle informazioni riservate. Pertanto la proposta di direttiva dovrebbe essere integrata da un sistema UE di sicurezza delle informazioni (emendamento all'articolo 14);
- f) in merito alla sicurezza dell'approvvigionamento, ai fini dell'apertura dei frammentati mercati nazionali nel settore della difesa al servizio al servizio della politica europea di sicurezza e di difesa, occorrerà che le amministrazioni aggiudicatrici ricevano e forniscano la garanzia che all'atto della conclusione dei contratti di appalto con i fornitori abbiano il diritto di attendersi che tali fornitori siano e restino fonti di approvvigionamento affidabili e competitive; occorre porre un accento particolare sul rafforzamento della fiducia tra amministrazioni aggiudicatrici, segnatamente in circostanze di particolare urgenza a livello operativo; ai fini di una sicurezza stabile dell'approvvigionamento, si propone l'istituzione di un regime comune di garanzie adeguate, integrato dalla possibilità di effettuare verifiche; l'articolo concernente l'assistenza reciproca (articolo 28A paragrafo 7¹) del trattato di Lisbona verrebbe privato della sua sostanza in assenza di un solida sicurezza dell'approvvigionamento tra Stati membri (emendamento all'articolo 15);
- g) si propone inoltre la presentazione, da parte della Commissione, di relazioni annuali regolari al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione della presente direttiva. In questo modo si assicurerà una maggiore responsabilizzazione circa il processo di attuazione (emendamento all'articolo 40 bis (nuovo)).

¹ "Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite..."

La Commissione europea ha evitato di affrontare la questione delle compensazioni, non facendone menzione. Un documento di lavoro dei servizi della Commissione¹ che accompagna la proposta di direttiva conclude che sarebbe auspicabile lasciare agli Stati membri la questione di mantenere i possibili requisiti di compensazione compatibili con il diritto UE. Le attuali politiche della giusta contropartita e della compensazione negli appalti nel settore della sicurezza e della difesa possono comportare una qualità inferiore delle attrezzature, incrementando in tal modo i rischi per la sicurezza delle persone impegnate nelle missioni PESD. Tali pratiche possono inoltre ritardare le procedure di appalto e far aumentare i costi delle attrezzature. Il Parlamento europeo² insiste nel chiedere l'abolizione delle prassi della compensazione e della giusta contropartita. Il relatore per parere condivide il ragionamento della Commissione di non prendere in esame, in questa fase, la questione delle compensazioni nella proposta di direttiva; ciononostante, è del parere che in futuro la questione debba essere affrontata a livello europeo ai fini dell'abolizione di tale prassi.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 37

Testo della Commissione

(37) La verifica dell'idoneità dei candidati e la loro selezione dovrebbero essere effettuate in condizioni di trasparenza. A tale effetto, è opportuno che siano indicati i criteri non discriminatori che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare per la selezione dei candidati e i mezzi di cui gli operatori economici possono avvalersi per dimostrare di ottemperare a tali criteri. In questa prospettiva di trasparenza le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere tenute a indicare, fin dall'avvio del confronto competitivo, i criteri di selezione

Emendamento

(37) La verifica dell'idoneità dei candidati e la loro selezione dovrebbero essere effettuate in condizioni di trasparenza. A tale effetto, è opportuno che siano indicati i criteri non discriminatori che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare per la selezione dei candidati e i mezzi di cui gli operatori economici possono avvalersi per dimostrare di ottemperare a tali criteri. In questa prospettiva di trasparenza le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere tenute a indicare, fin dall'avvio del confronto competitivo, i criteri di selezione

¹ Documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2007)1599 del 5.12.2007.

² Risoluzione del Parlamento europeo sulla messa in atto della Strategia europea in materia di sicurezza nel contesto della PESD (PE 372.113v03-00, A6-0366/2006).

cui si atterranno, nonché il livello di capacità specifiche eventualmente preteso dagli operatori economici per ammetterli alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.

cui si atterranno, nonché il livello di capacità specifiche eventualmente preteso dagli operatori economici per ammetterli alla procedura di aggiudicazione dell'appalto. ***Nella selezione dei candidati, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici tengano conto delle esigenze di autonomia e sovranità operativa da un punto di vista europeo, della necessità di sostenere la preminenza industriale e tecnologica europea ove ciò sia economicamente vantaggioso e della necessità di reciprocità dell'accesso al mercato nei confronti dei paesi terzi.***

Motivazione

This amendment reflects the growing consensus among Member States about the need to develop a "truly European Defence Technological and Industrial Base" ('A Strategy for the European Defence Technological And Industrial Base', EDA Steering Board, 14 May 2007). Within the EDA framework, Member States have decided to identify "key technologies" that Europe "must seek to preserve or develop" and have claimed that "military capability need is the prime criterion" but that "the needs of autonomy and operational sovereignty, and the need to sustain pre-eminence where this is economically valuable" should also be considered. This amendment aims to include some of the useful political work done at the level of the EDA in this Directive, in order to improve EU policy coherence in this field.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) la fornitura di ***armi, munizioni e/o materiale bellico, di cui alla decisione del Consiglio del 15 aprile 1958*** e, se del caso, gli appalti pubblici di lavori e di servizi strettamente connessi a tali forniture;

Emendamento

a) la fornitura di ***qualsiasi prodotto specificatamente concepito per usi militari e indicato nell'elenco comune delle attrezzature militari contemplato dal codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi*** e, se del caso, gli appalti pubblici di lavori e di servizi strettamente connessi a tali forniture;

Motivazione

La decisione del Consiglio del 15 aprile 1958 non è un documento pubblico dell'UE e di conseguenza non è disponibile per legge. Inoltre, l'elenco non è mai stato aggiornato dalla sua adozione 50 anni fa. Una migliore alternativa sarebbe di utilizzare l'elenco comune delle attrezzature militari contemplato nel codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi, adottato dal Consiglio il 7 luglio 2000 e regolarmente aggiornato dal Consiglio, elenco sul quale si basa il campo di applicazione della direttiva proposta sulla semplificazione delle condizioni per il trasferimento dei prodotti della difesa in seno alla Comunità.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Articolo 3

Testo della Commissione

Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza.

Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza. ***Nei rapporti con gli operatori economici, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto della necessità di sostenere la preminenza industriale e tecnologica europea ove ciò sia economicamente vantaggioso e rivesta un'importanza strategica e della necessità di reciprocità dell'accesso al mercato nei confronti dei paesi terzi.***

Motivazione

This amendment reflects the growing consensus among Member States about the need to develop a "truly European Defence Technological and Industrial Base" ('A Strategy for the European Defence Technological And Industrial Base', EDA Steering Board, 14 May 2007). Within the EDA framework, Member States have decided to identify "key technologies" that Europe "must seek to preserve or develop" and have claimed that "military capability need is the prime criterion" but that "the needs of autonomy and operational sovereignty, and the need to sustain pre-eminence where this is economically valuable" should also be considered. This amendment aims to include some of the useful political work done at the level of the EDA in this Directive, in order to improve EU policy coherence in this field.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Articolo 14

Testo della Commissione

Nel caso di appalti pubblici che fanno intervenire, richiedono e/o comportano informazioni sensibili, l'amministrazione aggiudicatrice precisa nel capitolato d'onori tutte le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza di tali informazioni al livello richiesto.

A tale scopo, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere dall'offerente che la sua offerta comporti, in particolare, gli elementi seguenti:

- a) la prova che i subappaltatori già individuati posseggono le capacità necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni sensibili alle quali hanno accesso o che sono portati a produrre nel quadro della realizzazione delle loro attività di subappalto,
- b) l'impegno a fornire le stesse prove riguardo ai nuovi subappaltatori previsti in corso di realizzazione dell'appalto,
- c) l'impegno a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni sensibili per tutta la durata dell'esecuzione dell'appalto e dopo la rescissione o la scadenza del contratto.

Emendamento

1. Nel caso di appalti pubblici che fanno intervenire, richiedono e/o comportano informazioni sensibili, l'amministrazione aggiudicatrice precisa nel capitolato d'onori tutte le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza di tali informazioni al livello richiesto.

A tale scopo, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere dall'offerente che la sua offerta comporti, in particolare, gli elementi seguenti:

- a) la prova che i subappaltatori già individuati posseggono le capacità necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni sensibili alle quali hanno accesso o che sono portati a produrre nel quadro della realizzazione delle loro attività di subappalto,
- b) l'impegno a fornire le stesse prove riguardo ai nuovi subappaltatori previsti in corso di realizzazione dell'appalto,
- c) l'impegno a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni sensibili per tutta la durata dell'esecuzione dell'appalto e dopo la rescissione o la scadenza del contratto.

2. Entro un anno dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta su un sistema UE per la sicurezza delle informazioni che consentirà lo scambio di informazioni tra le amministrazioni aggiudicatrici e le società europee.

Motivazione

L'apertura dei frammentati mercati nazionali della difesa ai fini della politica europea di sicurezza e di difesa richiederà la garanzia che le informazioni riservate saranno tutelate

durante le varie fasi della procedura d'appalto e che le imprese UE in gara operanti nel settore della difesa non saranno discriminate sulla base della sicurezza delle informazioni a motivo della loro nazionalità o della durata del processo di comunicazione delle informazioni riservate. La direttiva proposta dovrebbe essere completata da un sistema UE sulla sicurezza delle informazioni.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Articolo 15

Testo della Commissione

A condizione che siano conformi al diritto comunitario, l'amministrazione aggiudicatrice può precisare delle esigenze che consentano di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.

A tale scopo, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere dall'offerente che inserisca nella sua offerta, in particolare, i seguenti elementi:

- a) giustificazioni atte a comprovare che sarà in grado di rispettare gli obblighi in materia di esportazione, trasferimento e transito delle merci connesse al contratto, ivi compreso l'impegno dello Stato membro o degli Stati membri interessati,
- b) giustificazioni atte a comprovare che l'organizzazione e l'ubicazione della sua catena di approvvigionamento gli consentiranno di rispettare le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice in materia di sicurezza dell'approvvigionamento precisate nel capitolato d'oneri,
- c) l'impegno a far fronte ad eventuali esigenze supplementari dell'amministrazione aggiudicatrice dovute a una situazione di emergenza, di crisi o di conflitto armato,
- d) l'impegno delle sue autorità nazionali a non ostacolare il soddisfacimento di eventuali esigenze supplementari dell'amministrazione aggiudicatrice che

Emendamento

I. A condizione che siano conformi al diritto comunitario, l'amministrazione aggiudicatrice può precisare delle esigenze che consentano di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.

A tale scopo, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere dall'offerente che inserisca nella sua offerta, in particolare, i seguenti elementi:

- a) giustificazioni atte a comprovare che sarà in grado di rispettare gli obblighi in materia di esportazione, trasferimento e transito delle merci connesse al contratto, ivi compreso l'impegno dello Stato membro o degli Stati membri interessati,
- b) giustificazioni atte a comprovare che l'organizzazione e l'ubicazione della sua catena di approvvigionamento gli consentiranno di rispettare le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice in materia di sicurezza dell'approvvigionamento precisate nel capitolato d'oneri,
- c) l'impegno a far fronte ad eventuali esigenze supplementari dell'amministrazione aggiudicatrice dovute a una situazione di emergenza, di crisi o di conflitto armato,
- d) l'impegno delle sue autorità nazionali a non ostacolare il soddisfacimento di eventuali esigenze supplementari dell'amministrazione aggiudicatrice che

possano presentarsi a seguito di una situazione di emergenza, di crisi o di conflitto armato,

e) l'impegno a garantire la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell'appalto,

f) l'impegno ad informare tempestivamente l'amministrazione aggiudicatrice di qualsiasi cambiamento verificatosi nella sua organizzazione o nella sua strategia industriale che possa incidere sugli obblighi nei suoi confronti.

Le esigenze richieste sono precisate nel capitolato d'oneri o nei documenti dell'appalto.

possano presentarsi a seguito di una situazione di emergenza, di crisi o di conflitto armato,

e) l'impegno a garantire la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell'appalto,

f) l'impegno ad informare tempestivamente l'amministrazione aggiudicatrice di qualsiasi cambiamento verificatosi nella sua organizzazione o nella sua strategia industriale che possa incidere sugli obblighi nei suoi confronti.

Le esigenze richieste sono precisate nel capitolato d'oneri o nei documenti dell'appalto.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici si adoperano per aumentare il livello di fiducia reciproca fra le stesse. A tal fine, ed entro un anno della pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta relativa a un regime comune di garanzie adeguate, sostenuto da possibilità di verifica, per una sicurezza stabile degli approvvigionamenti.

Motivazione

The effectiveness of the proposed directive will be reinforced by greater mutual confidence among contracting authorities in particular in circumstances of pressing operational urgency. This will require that contracting authorities will have and provide assurance that when placing contracts with suppliers they are entitled to expect that these suppliers are and remain reliable and competitive sources of supply. A common regime of appropriate guarantees, backed up by verification possibilities, for a stable security of supply is proposed. The mutual assistance article (article 28A.7) of the Lisbon Treaty is meaningless without a solid security of supply between Member States.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori o servizi complementari non deve superare il **50%** dell'importo dell'appalto iniziale.

Emendamento

Tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori o servizi complementari non deve superare il **30%** dell'importo dell'appalto iniziale.

Motivazione

L'emendamento mira a ridurre gli incentivi per gli offerenti a presentare offerte basse con la prospettiva di rinegoziarle dopo l'aggiudicazione dell'appalto e mira a limitare le opportunità di pratiche di corruzione che ne derivano.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Essi possono prevedere una deroga all'obbligo di cui al primo comma per esigenze imperative di interesse generale.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Prevedere una deroga a questi obblighi ne mina gravemente la credibilità ed inoltre crea opportunità per pratiche di corruzione. Non si deve pertanto prevedere alcuna possibilità di deroga.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) o, quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice, diversi criteri collegati

Emendamento

a) o, quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice, diversi criteri collegati

all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali, ad esempio, la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, la funzionalità, le caratteristiche ambientali, il costo d'utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione, la sicurezza dell'approvvigionamento, l'interoperatività;
o

all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali, ad esempio, la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, la funzionalità, le caratteristiche ambientali, il costo d'utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione, la sicurezza dell'approvvigionamento, l'interoperatività, **la necessità di autonomia e sovranità operativa dal punto di vista europeo, la necessità di sostenere la preminenza industriale e tecnologica europea ove ciò sia economicamente vantaggioso e la necessità di reciprocità dell'accesso al mercato nei confronti dei paesi terzi;** o

Motivazione

This amendment reflects the growing consensus among Member States about the need to develop a "truly European Defence Technological and Industrial Base" ('A Strategy for the European Defence Technological And Industrial Base', EDA Steering Board, 14 May 2007). Within the EDA framework, Member States have decided to identify "key technologies" that Europe "must seek to preserve or develop" and have claimed that "military capability need is the prime criterion" but that "the needs of autonomy and operational sovereignty, and the need to sustain pre-eminence where this is economically valuable" should also be considered. This amendment aims to include some of the useful political work done at the level of the EDA in this Directive, in order to improve EU policy coherence in this field.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Articolo 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 40 bis

Presentazione di relazioni

La Commissione trasmette una relazione di valutazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sullo sviluppo del mercato europeo delle attrezzature per la difesa, basandosi sulle relazioni statistiche preparate dagli Stati membri conformemente all'articolo 40.

Motivazione

Al fine di consentire la valutazione dei risultati, una relazione annuale regolare della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della presente direttiva consentirà di migliorare la responsabilità in relazione alla procedura di attuazione.

PROCEDURA

Titolo	Appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza		
Riferimenti	COM(2007)0766 – C6-0467/2007 – 2007/0280(COD)		
Commissione competente per il merito	IMCO		
Parere espresso da Annuncio in Aula	AFET 17.1.2008		
Relatore per parere Nomina	Karl von Wogau 29.1.2008		
Esame in commissione	9.6.2008	16.7.2008	9.9.2008
Approvazione	10.9.2008		
Esito della votazione finale	+: 54	–: 6	0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Vittorio Agnoletto, Sir Robert Atkins, Christopher Beazley, Bastiaan Belder, Colm Burke, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Michael Gahler, Jas Gawronski, Georgios Georgiou, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Cem Özdemir, Ioan Mircea Paşcu, Béatrice Patrie, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Raúl Romeva i Rueda, Libor Rouček, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Marcello Vernola, Kristian Vigenin, Luis Yañez-Barnuevo García, Josef Zieleniec		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Laima Liucija Andrikenė, Glyn Ford, Kinga Gál, Milan Horáček, Tunne Kelam, Alexander Graf Lambsdorff, Mario Mauro, Nickolay Mladenov, Rihards Pīks, Aloyzas Sakalas, Inger Segelström, Karl von Wogau		
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Costas Botopoulos, Antonio Masip Hidalgo, Pierre Pribetich		